

Messaggio INPS 4 marzo 2010, n. 6512

**Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2009. Inclusione del figlio convivente nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario di cui all'art. 42, 5° co., del D. Lgs. n. 151/2001. Chiarimenti sul concetto di convivenza**

**Testo**

*Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito*

Ai Direttori delle  
Strutture Periferiche

OGGETTO: **Sentenza** Corte Costituzionale n. 19/2009. Inclusione del figlio convivente nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario di cui all'art. 42, 5° co., del D. Lgs. n. 151/2001. Chiarimenti sul concetto di convivenza.

In occasione dell'estensione al figlio convivente del beneficio in oggetto, così come disposto dalla Corte Costituzionale con **sentenza** n. 19 del 26/01/2009, con messaggio n. 19583 del 02/09/2009 sono state fornite alcune indicazioni in ordine alla verifica del requisito della convivenza, ritenendo, sulla scorta di un parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'uopo interpellato, che si dovesse far riferimento, in via esclusiva, alla residenza ex art. 43 c.c. e non al domicilio.

A seguito di segnalazioni pervenute al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di reiezione di domande per la mancanza del requisito della coabitazione, nello stesso appartamento, pur avendo il richiedente la residenza nello stesso Comune, stesso indirizzo (identità di stabile e numero civico) del disabile da assistere, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto di chiarire come debba essere interpretato il concetto di convivenza.

Infatti, con lettera circolare B/2010 del 18/02/2010, il Ministero, in riferimento alla **sentenza** n. 19/09 del 26/01/2009, precisa che, in virtù del fine perseguito dalla normativa, cioè la tutela psico-fisica del disabile, la residenza nel medesimo stabile, ma in interni diversi, non pregiudica l'effettività e continuità dell'assistenza al genitore disabile.

Pertanto, alla luce delle sopravvenute indicazioni ministeriali, l'accertamento del requisito della "convivenza", nei casi di specie, dovrà essere effettuato attenendosi a tali indicazioni, ritenendosi condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento).

Il Direttore centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito  
Ruggero GOLINO